

FIDEIUSSIONI BANCARIE E NORMATIVA ANTITRUST:
TRA TUTELA DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEL
CONSUMATORE

*OMNIBUS BANK GUARANTEES AND ANTITRUST REGULATIONS:
BETWEEN COMPETITION PROTECTION AND CONSUMER
PROTECRION*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 1566-1589



Amanda
CAROTTI

ARTICOLO CONSEGNATO: 8 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

ABSTRACT: Il contributo analizza partendo dalla sentenza n. 41994/2021, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione il dibattito, relativo alla sorte delle fideiussioni bancarie omnibus riprodotte dello schema anticoncorrenziale elaborato dall'ABI. In particolare, si esamineranno le diverse posizioni emerse in dottrina e in giurisprudenza in ordine ai rimedi esperibili dai fideiussori "a valle" e i conseguenti risvolti applicativi, per poi individuare nella nullità di protezione il giusto rimedio per appianare la situazione di squilibrio contrattuale prodotta dall'intesa anticompetitiva "a monte".

PAROLE CHIAVE: Intese restrittive della concorrenza; Fideiussioni bancarie "omnibus"; Rimedi; Tutela risarcitoria; Nullità assoluta; Nullità parziale; Squilibrio contrattuale; Nullità di protezione; Debolezza del fideiussore.

ABSTRACT: *This article analyzes, starting from the Court of Cassation- United Sections- sentence no. 41994/2021, the debate concerning the conclusion of the omnibus bank guarantees reproducing the anti-competitive scheme developed by ABI. pay specific attention to the various remedies proposed by doctrine and jurisprudence to protect the "downstream" guarantor. In particular, the fair remedy is identified in the nullity of protection to smooth out the situation of contractual imbalance produced by the anti-competitive agreement "upstream".*

KEY WORDS: *Anti-competitive agreements; "omnibus" bank guarantees; remedies; compensation protection; absolute nullity; partial nullity; contractual imbalance; nullity of protection; weakness of the guarantor.*

SOMMARIO.- I. LA QUESTIONE GIURIDICA: LO SCHEMA ANTICONCORRENZIALE ELABORATO DALL'A.B.I. E LA SORTE DELLE FIDEIUSSIONI BANCARIE OMNIBUS. – II. LE DIVERSE TESI EMERSE IN DOTTRINA E IN GIURISPRUDENZA. – 1. La «sola» tutela risarcitoria. – 2. La nullità assoluta. – 3. La nullità parziale. – III. LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE: IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI. – IV. L'OCCASIONE PERDUTA: LA NULLITÀ DI PROTEZIONE.

I. LA QUESTIONE GIURIDICA: LO SCHEMA ANTICONCORRENZIALE ELABORATO DALL'A.B.I. E LA SORTE DELLE FIDEIUSSIONI BANCARIE OMNIBUS.

Il presente contributo, cogliendo l'occasione offerta dalla sentenza n. 41994/21 delle SS.UU¹, si focalizzerà sull'analisi dei rimedi ritenuti idonei da dottrina e giurisprudenza a tutelare il fideiussore omnibus che abbia stipulato un contratto il cui regolamento di interessi non sia stato frutto di un'autonoma determinazione, riflettendo, invece, l'azione concertata dei partecipanti ad un cartello².

In particolare, la questione giuridica portata all'attenzione della Corte sorge nel novembre del 2003, quando la Banca di Italia, in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, avviò un'istruttoria diretta a verificare la compatibilità con la normativa *antitrust* dello schema uniforme elaborato e circolarizzato nel 2002, dall'ABI per le fideiussioni omnibus.

- 1 Cass. civ. SS.UU. del 30 dicembre 2021, n. 41994, *Onlegale*. Tra i primi commenti, vedi VOTANO, G.: "gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sulle fideiussioni a "valle": la pronuncia delle Sezioni Unite", *Contratti*, 2022, pp. 152 ss.; DOLMETTA, A.A.: "Fideiussioni bancarie e normativa *antitrust*: l'«urgenza» della tutela reale; la «qualità» della tutela reale", *Riv.dir.banc.*, 2022, I, pp. 1 ss.; GUIZZI, G.: "I contratti a valle delle intese restrittive della concorrenza: qualche riflessione ving ans après, aspettando le sezioni unite", *Corriere giur.*, 2021, pp. 1175 ss.; PALMIERI, A.- PARDOLESI, R.: "Le sezioni unite e la sorte dei contratti attuativi di intesa restrittiva della concorrenza: schegge di diritto disorientato", *Foro it.*, 2022, I, pp. 514 ss.
- 2 In argomento la letteratura è sterminata. Si veda, in linea generale MELI, M.: *Autonomia Privata, sistema delle invalidità e disciplina delle intese anticoncorrenziali*, Giuffrè, Milano, 2001; MAUGERI, M.R.: *Violazione della disciplina antitrust e rimedi civilistici*, Edipress, Catania, 2006; CAMILLERI, E.: *Contratti a valle, rimedi civilistici e disciplina della concorrenza*, Jovene, Napoli, 2008; LONGOBUCCO, F.: *Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nella contrattazione a valle*, Esi, Napoli, 2008; ONORATO, M.: *Nullità dei contratti nell'intesa competitiva*, Giuffrè, Milano, 2012; LIMBERTINI, M.: "Autonomia privata e concorrenza nel diritto Italiano", *Riv. dir. comm.*, 2002, pp. 433 ss.; ID: "Le azioni civili contro gli illeciti *antitrust*" *Contratti*, 2005, pp. 1093 ss.; ID: "Ancora sui rimedi civilistici conseguenti agli illeciti *antitrust*", *Danno e Resp.*, 2005, pp. 237 ss.; ID: "Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. "contratti a valle": Un commento sullo stato della giurisprudenza italiana", *Nuova Giur. Civ. comm.*, 2020, pp. 387 ss.; GENTILI, A.: "La nullità dei contratti a valle come pratica concordata anticoncorrenziale (il caso delle fideiussioni ABI)", *Giust. civ.*, 2019, pp. 675 ss.; MAUGERI, M.R.: "Breve nota sui contratti a valle e rimedi", *Nuova Giur. Civ. comm.*, 2020, pp. 415 ss.; GUIZZI, G.: "I contratti a valle delle intese restrittive della concorrenza: qualche riflessione ving ans après, aspettando le sezioni unite", *cit.*, pp. 1175 ss.; RENNA, M.: "La fideiussione omnibus oltre l'intesa *antitrust*", *Riv.dir.civ.*, 2021, pp. 597 ss.

• Amanda Carotti

Dottoranda di ricerca nell'Università degli Studi di Perugia
amanda.carotti@studenti.unipg.it

L'istruttoria si concluse con il provvedimento n. 55.2005 della Banca d'Italia³ che, previo parere conforme dell'AGCM⁴, segnalò la contrarietà allo schema contrattuale di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003, e l'art. 2 della legge *Antitrust* n. 287 del 1990; specificamente, le clausole cc.dd. "di reviviscenza"⁵, "di rinuncia ai termini dell'art. 1957 cod. civ."⁶ e "di sopravvivenza"⁷, che intaccavano il tipo fideiussorio, alterandone la struttura e gli effetti con una distribuzione dei rischi diversa rispetto a quella prevista dal codice civile⁸.

L'accertamento dell'anticorrenzialità e la conseguente nullità delle citate clausole ha prodotto un consistente contenzioso sulla sorte giuridica delle garanzie bancarie, riprodotte delle stesse, stipulate dalle banche con i propri utenti.

Al fine di comprendere l'*iter* argomentativo della Suprema Corte investita del compito «impossibile» di ridurre ad unità l'intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi due decenni sul tema⁹, è opportuno inquadrare il contesto normativo di riferimento.

Come noto, le coordinate normative su cui si innesta questa *querelle* sono l'art. 41 Cost. che presidia la libertà dell'iniziativa economica privata, bilanciandola con il rispetto di interessi di rango primario¹⁰ e la legge italiana *antitrust* n. 287 del 1990, il cui piano d'azione è delineato dalla costante ricerca di equilibrio fra libertà

- 3 Sul provvedimento della Banca d'Italia n. 55. Del 2 maggio 2005 "ABI- Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", reperibile nel sito prov_55.pdf (bancaditalia.it) si veda l'analisi critica di Rossi, M.: "Difesa della fideiussione omnibus Abi", *Dir. banc.*, 2021, pp. 141 ss.
- 4 Parere richiesto in conformità a quanto stabilito dall'abrogato art. 20, comma 3, della legge n. 287/90.
- 5 Disposta dall'art. 2 del modello ABI, per il quale il fideiussore era tenuto a «rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo».
- 6 Prevista dall'art. 6 del modello ABI, per cui « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato ».
- 7 Prevista dall'art. 8 del modello ABI, il quale prevedeva che «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate». In altri termini, si prevedeva una sostanziale intangibilità della garanzia fideiussoria e della sua escussione da parte dell'Istituto beneficiario.
- 8 Così ROPPO, E.: "Fideiussione «omnibus»: valutazioni critiche e spunti propositivi", *Banca, borsa, tit. cred.*, 1987, pp. 137 ss.; BENATTI, F.: "Le clausole di esonerazione da responsabilità nella prassi bancaria", in *Le operazioni bancarie*, (a cura di G.B. PORTALE), Guffrè, Milano 1978 pp.151 ss.
- 9 Compito assegnato dalla Prima Sezione civile della Cassazione che con l'Ordinanza Cass. civ., 30 aprile 2021, n. 11486, con nota di PIETROLETTI, I.: "Alle Sezioni Unite la decisione sulla nullità delle fideiussioni bancarie conformi alle intese restrittive della concorrenza predisposte dall'ABI e sanzionate dalla Banca di Italia", *Dir. giust.*, 2021, f. 89.
- 10 PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 4ª ed., ESI, Napoli, 2020, pp. 328 ss.; GUIZZI, G.: "Contratto e intesa nella disciplina a tutela della concorrenza", in *Contratti nella concorrenza*, (a cura di A. CATRICALÀ, E. GRABRIELLI), Utet, Torino, 2011, pp. 29 ss.; NIRO, R.: *Profili costituzionali della disciplina antitrust*, Cedam, Padova, 1994, pp. 26 ss.

di impresa e tutela della concorrenza e pertanto anche dell'effettività delle scelte dei consumatori¹¹.

Nel caso di specie, svolge un ruolo centrale l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 che vieta le intese restrittive della concorrenza e prevede la nullità ad ogni effetto delle stesse¹², in attuazione del divieto posto a livello europeo dall'art. 101, par 1) TFEU,¹³ che ritiene vietati e incompatibili con il mercato interno tutti gli accordi e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, funzionali ad impedire, restringere o falsare la concorrenza del mercato.

L'argomentare della Corte muove da queste coordinate normative, aprendosi con un'interpretazione teleologica e coordinata dell'art. 41 Cost., in forza della quale definisce la «concorrenza» come «una situazione di mercato che postula una grande libertà di accesso all'attività economica da parte degli imprenditori, ma altresì una altrettanto ampia possibilità di libera scelta per gli acquirenti e, in generale, la possibilità per ciascuno di cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato, o proporre nuove opportunità, senza imposizioni da parte dello Stato o vincoli predeterminati da coalizioni d'impresa».

Ad avviso delle SS.UU. la vaghezza concettuale che caratterizza il divieto posto dall'art. 2 della legge *antitrust* è strumentale al difficile bilanciamento di queste contrapposte esigenze, rimettendo alle Corti l'incombenza di delineare i confini della norma.

Quindi, il proliferare di diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali ha un duplice fondamento: da un lato, la contrapposizione tra l'esigenza di tutela dei consumatori e degli imprenditori e la libertà dell'iniziativa economica privata e dall'altro, la presenza di numerosi divieti nel diritto *antitrust* non assistiti da una specifica disciplina delle connesse conseguenze sanzionatorie¹⁴.

11 Per una disamina approfondita del nesso intercorrente fra l'art. 41 Cost. e la legge 287/1990 si rimanda a OPPO, G.: "Costituzione e diritto privato nella tutela della concorrenza", *Riv. dir. civ.*, 1992, pp. 543 ss., che rileva lo "strabismo costituzionale dell'art. 1 della legge 287/1990, in quanto i divieti di abuso di posizione dominante, di intese e pratiche restrittive della concorrenza, ponendosi come limiti alla libertà di iniziativa economica privata non possono considerarsi posti a tutela del medesimo diritto, ma unicamente a garanzia di valori sovrastati rappresentati dall'utilità sociale. Di diverso avviso è BERNINI, G.: *Un secolo di filosofia antitrust*, Clueb, Bologna, 1991, pp. 319 ss., il quale evidenzia la contraddittorietà del riferimento che la legge 287/1990 fa all'art. 41 Cost. proclamandosene attuazione, in quanto «una legge che tutela la libertà di concorrenza non può essere citata quale limite alla libertà di iniziativa economica». Sul punto si veda anche PINNARÒ, M.: "Diritto di iniziativa economica e libertà di concorrenza. Di talune ellissi e pleonasmii nella legge antitrust n. 297 del 10 ottobre 1990", *Giur. Comm.*, 1993, pp. 430 ss.

12 che la nullità ad ogni effetto a cui fa riferimento la legge 287/1990 corrisponde alla nullità assoluta di stampo civilistico, per cui può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e opera *ex tunc*.

13 Per un interessante approfondimento sul tema, anche di tipo comparatistico si rimanda a CAUFFMAN, C.: "The impact of voidness for infringements of Article 101 TFEU on related contracts", *European Competition Journal*, 2012, pp. 95 ss.;

14 Cfr. IANNUCELLI, P.: "Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia ovvero può il diritto *antitrust* servirsi del codice civile?", *Riv. soc.*, 2006, pp. 780 ss.; DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale*

II. LE DIVERSE TESI EMERSE IN DOTTRINA E IN GIURISPRUDENZA.

Come preannunciato, le interpretazioni relative alle concrete modalità di tutela dei fideiussori estranei all'intesa anticoncorrenziale sono molteplici¹⁵ e possono schematizzarsi in due forme di tutela: da un lato, il ricorso allo strumento risarcitorio¹⁶ e dall'altro la possibilità di attivare rimedi che possono portare alla caducazione "parziale" o "totale" dei contratti "a valle".

Di seguito, si illustreranno i tratti essenziali e gli aspetti critici delle principali posizioni sostenute dalla dottrina e accolte dalla giurisprudenza.

I. La «sola» tutela risarcitoria.

Un primo filone ermeneutico individua nel risarcimento del danno il peculiare strumento di tutela per il fideiussore, escludendo la possibilità di esercitare un'azione che incida sulla vincolatività del sinallagma contrattuale¹⁷. Questa impostazione muove da un'interpretazione tradizionale del diritto dei contratti¹⁸, che mantiene ben salda la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento¹⁹, e attribuisce un ruolo chiave al principio di conservazione dei

nell'ordinamento comunitario, ESI, Napoli 2003, pp. 304 ss.; BERTI DE MARINIS, G.: *Disciplina del mercato e tutela dell'utente nei servizi pubblici economici*, ESI, Napoli, 2015, pp. 33 ss.

- 15 Per una rassegna del panorama giurisprudenziale di merito si rimanda a OTTOMBRINO, I.: "La sorte delle fideiussioni bancarie redatte su schema ABI", *Corriere giur.*, 2020, pp. 408 ss.
- 16 La possibilità di attivare lo strumento risarcitorio a tutela dei clienti "a valle" è ammessa dalla maggior parte degli interpreti, non è di tale avviso GUIZZI, G.: "Struttura concorrenziale del mercato e tutela dei consumatori. Una relazione ancora da esplorare, nota a Cass. civ., ordinanza del 30 novembre 2003, n., *Foro it.*, 2004, 2, pp.484 ss., secondo il quale «la determinazione di un certo contenuto contrattuale, anche se rivelatasi non congruente, non può tendenzialmente mai assurgere a fatto produttivo di un danno risarcibile».
- 17 La giurisprudenza di legittimità ha accolto questa tesi nella prima pronuncia delle SS.UU. in materia di fideiussioni bancarie omnibus, Cass. civ. SS.UU., del 4 febbraio 2005, n. 2207, *Onelegale*, con cui la Cassazione, riunita nel suo massimo Consesso, aveva già canonizzato il principio generale in base al quale anche al consumatore rimasto estraneo all'intesa anticompetitiva è riconosciuta la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 287/1990, una volta appurato che quest'ultima legge contiene prescrizioni rivolte non soltanto agli imprenditori ma alla generalità dei soggetti del mercato e ossia a «chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere». Giunge ai medesimi risultati Cass. civ., del 26 settembre 2019, n. 24044, *Onelegale*.
- 18 Questa soluzione è coerente con il dato comparatistico, poiché ad eccezione dell'ordinamento francese la prevalenza del rimedio obbligatorio rispetto a quello reale rappresenta patrimonio comune di diversi Stati dell'Unione Europea oltre che dell'ordinamento statunitense. Approfondisce la disciplina conosciuta dagli altri Stati europei LIMBERTINI, M.: "Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. "contratti a valle". Un commento sullo stato della giurisprudenza italiana", cit., pp. 387 ss.
- 19 Ritiene attuale il principio di non interferenza far regole di condotta e regole di validità SCOGNAMIGLIO, C.: "Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi, in *Europa e dir. priv.*, 2008, pp. 599 ss.; Discorre, invece, di falso c.d. principio "di non interferenza" fra regole di comportamento e regole di validità PERLINGIERI, G.: *L'inesistenza della distinzione fra regole di comportamento e regole di validità nel diritto italo-europeo*, ESI, Napoli, 2013, pp. 9 ss.; in argomento si veda anche FACHECHI, A.: "Regole di condotta e regole di validità: verso il superamento del principio di non interferenza", *Corti salernitane*, 2012, pp. 339 ss.

negozi giuridici²⁰, riconoscendo unicamente al legislatore il compito di individuare le ipotesi di invalidità originaria del rapporto contrattuale²¹.

In primo luogo, questa interpretazione fa leva sull'argomento testuale evidenziando che per il contratto "a valle" non è possibile parlare di contratto in violazione di norma imperativa, poiché l'art. 2 della legge *antitrust* italiana "vieta le intese ma nulla dispone circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti".²²

In secondo luogo, esclude la dipendenza funzionale e il collegamento negoziale fra l'intesa anticoncorrenziale e le fideiussioni stipulate in attuazione della stessa, poiché la sussistenza di un collegamento negoziale è subordinata al perseguimento di un assetto economico globale, fra le parti o con terzi che aderiscano consapevolmente con la loro pattuizione all'accordo principale. Il rapporto fra intesa "a monte" e contratti "a valle" non presenta queste caratteristiche in quanto i fideiussori omnibus, inconsapevoli dell'intesa, perseguono interessi personali del tutto estranei da quelli sperati dai partecipanti all'accordo anti-competitivo.

In terzo luogo, le fideiussioni "a valle" hanno una causa autonoma da quella dell'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dal fine tipico dell'operazione posta in essere.

Su queste argomentazioni si fonda la tesi che propende per il riconoscere al cliente della banca la sola tutela obbligatoria, questa impostazione ha subito ulteriori e variegate declinazioni:

20 Questo approccio conservativo del rapporto contrattuale è ravvisabile anche nelle scelte del Legislatore italiano che nel dare attuazione alla Dir.2014/104/UE del 26 novembre 2014, sull'azione risarcitoria in materia *antitrust*, pur avendo la possibilità di valorizzare l'art. 3 della stessa, che fa espresso riferimento al ripristino della situazione antecedente alla violazione anticoncorrenziale, si è limitato a trasporre pedissequamente la disposizione, individuando, all' art. 7, D.Lgs. n. 3/2017, il risarcimento del danno quale unico strumento di private enforcement da affiancare alle decisioni dell'autorità nazionale garante della concorrenza. In argomento v. VILLA, G.: "L'attuazione della direttiva sul risarcimento del danno per violazione delle norme sulla concorrenza", *Corriere giur.*, 2017, pp. 441 ss.; MELI, V.: "Introduzione al d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della dir. 2014/104/ue sul risarcimento dei danni per violazione della normativa *antitrust*", *Nuove leggi civ.*, 2018, pp. 119 ss.

21 Proprio sul principio di tassatività delle invalidità si fonda la posizione la Procura Generale che nel depositare le proprie conclusioni per la decisione delle Sezioni Unite ha sostenuto che « dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, nella specie per effetto del provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia, non deriva la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate: i contratti a valle mantengono inalterata la loro validità e possono dare luogo alla specifica azione di risarcimento dei danni da parte dei fideiussori nei confronti degli istituti di credito-previo accertamento incidentale della nullità dell'intesa e a condizione che sia fornita la prova di un possibile danno derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che il fideiussore non avrebbe accettato in mancanza di un'intesa». Critica la soluzione avanzata dalla Procura Generale LA SALA, G.: "Aspettando le Sezioni Unite: le osservazioni del Procuratore generale sulla sorte delle fideiussioni omnibus in contrasto con la normativa antimonopolistica", *giustiziacivile.com*, 16 dicembre 2021

22 Riassume analiticamente le ragioni a sostegno della sola tutela risarcitoria Trib. Treviso del 23 luglio 2018, n. 29810, *Onlegale*.

diversi interpreti ricostruiscono in termini aquiliani ex art. 2043 cc. la responsabilità delle imprese per i pregiudizi causati ai propri utenti;

altra parte della dottrina ha prospettato una responsabilità contrattuale da contratto valido, ma svantaggioso, ricollegata alla teoria dei c.d. vizi incompleti²³;

un ultimo orientamento qualifica come responsabilità precontrattuale, per lesione di un interesse negativo, ex art. 1338 cod. civ. per aver concluso il contratto, nella consapevolezza di una causa di invalidità costituita dall'intesa restrittiva²⁴.

Indipendentemente dalla soluzione prescelta, l'istituto di credito autore dell'illecito anticoncorrenziale è tenuto a risarcire il danno conseguenza, rappresentato dallo iato intercorrente tra le condizioni economiche, che in concreto sono state pattuite e quelle che si sarebbero avute in mercato con dinamiche concorrenziali non alterate²⁵.

Questa impostazione, fedele alla lettera della norma, deve confrontarsi con il rilievo critico²⁶, che ritiene che il ricorso alla sola tutela risarcitoria possa incidere negativamente sull'efficacia dell'azione *antitrust* pubblica, considerata la stabilizzazione nel mercato del fenomeno distorsivo ed i sicuri e potenzialmente ingenti guadagni che l'alterazione del mercato comporta²⁷.

23 In dottrina sposano questa tesi CAMILLERI, E.: "Le conseguenze civilistiche dell'illecito *antitrust*", in *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, (a cura di L.F. PACE), Cedam, Napoli, 2013, pp. 295 ss.; PARDOLESI, R.: "Il danno *antitrust* in cerca di disciplina (e di identità)?", *Foro it.*, 2007, pp. 1104 ss.

24 In tal senso CASTRONOVO, C.: "Sezioni più unite che *atitrust*", *Corr. giur.*, 2005, pp. 337 ss., che ritiene che «chi è stato partecipe delle intese anticoncorrenziali non può non sapere e non prevedere che esse si tradurranno in contratti portanti lo stigma della contrarietà all'interesse del consumatore-controparte, e quando stipula con il singolo consumatore è come colui che conosce o deve conoscere la causa di invalidità del contratto». Una simile impostazione alleggerirebbe anche l'onere probatorio del consumatore, poiché «qui caso mai non di colpa si tratta ma di dolo, di *dolus in re ipsa*, le intese anticoncorrenziali non avendo altro scopo che quello di influire sul mercato in senso favorevole a chi le stipula, e perciò necessariamente sfavorevole per chi le subisce».

25 Cfr. Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24044, *Banca borsa tit. cred.*, 2020, pp. 85 ss., con nota di MORESCO, M.: "Fideiussioni omnibus su moduli standard ABI: condizioni generali di contratto anticoncorrenziali e nullità parziale".

26 DENOZZA, F.: "Incongruenze, paradossi e molti vizi della tesi del "solo risarcimento" per le vittime di intese ed abusi", *NGCC*, 2020, pp. 413 ss., che critica fortemente la tesi del "solo risarcimento" evidenziando le diverse incoerenze dell'argomentare di coloro che concludono al consumatore la possibilità di avvalersi di rimedi ben più pregnanti e perciò ad esperire azioni "in grado" di incidere sulla vincolatività del sinallagma contrattuale. Secondo l'A. l'impostazione criticata paradossalmente assoggetta a nullità «il contratto con cui un cartello impone ad un venditore di rivendere ad un prezzo elevato (impegno del terzo a condotta di collaborazione attiva)» e non anche il contratto con cui successivamente «il rivenditore impone questo prezzo al consumatore (che è in realtà proprio l'evento che alla fin fine si vuole impedire)».

27 Contrariamente LIMBERTINI, M.: "Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. "contratti a valle", op cit., pp. 387 ss. Nell'esaminare criticamente la presunta insufficienza del rimedio de quo osserva che il rimedio caducatorio, rappresenta una soluzione «che va oltre le esigenze riparatorie degli interessi delle parti lese e si presta ad azioni opportunistiche di nullità selettiva delle controparti contrattuali» oltre al fatto che una consimile soluzione, nell'assumere una chiara connotazione punitiva «nei confronti dei partecipanti al cartello, si espone al rischio di *over-deterrence* (oltre che, nello specifico mercato in cui si pone) il problema delle fideiussioni, al risultato di moltiplicare la quantità di crediti deteriorati delle banche); sulla base di tali presupposti l'A. reputa del tutto irragionevole ed ingiustificata l'applicazione di sanzioni *extra-ordinem* quali tipicamente resesi necessarie invece nel quadro di politiche aventi lo scopo di contrastare fenomeni espressivi di un ben più accentuato disvalore sociale.

Non può tacersi, inoltre, la difficile praticabilità della tutela “puramente” risarcitoria che richiede la specifica prova del danno-conseguenza patito dal contraente con la lesione del diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di offerte concorrenti.

Un ultimo profilo critico, concerne la quantificazione dell'ammontare preciso dei danni concretamente subiti dal fideiussore, in ragione della quanto mai difficile individuazione del valore economico, della lesione del diritto a contrattare in un mercato concorrenziale²⁸.

2. La nullità assoluta.

L'inefficacia del rimedio obbligatorio a soddisfare “l'interesse generale alla presenza di mercati efficienti”²⁹, induce parte della dottrina a prospettare la nullità assoluta delle fideiussioni bancarie conformi al modello ABI.

Secondo tale assunto, la nullità delle intese si riverbera necessariamente sull'intera filiera contrattuale che, nella pratica, concorre all'alterazione del gioco concorrenziale³⁰. In sostanza: «l'accertamento di condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287/1990, si applica a tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell' Autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato»³¹.

In questa ottica, il garante che ha subito un danno dalla collusione tra imprese, avrebbe a disposizione i molteplici rimedi previsti dall'art. 33, l. n. 287/1990, tra le quali l'azione di nullità.

L'estensione della nullità “ad ogni effetto” dell'accordo anticoncorrenziale “a monte” ai contratti “a valle”, è stata diversamente giustificata in dottrina: da

28 STELLA, G.: “Fideiussioni predisposte su modello uniforme ABI dichiarato parzialmente nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza: quali rimedi a favore del fideiussore?”, *Contratti*, 2020, pp. 391 ss., che nel tentare di individuare le possibili voci di danno confluenti all'interno del *quantum debeatur* ritiene sicuramente possibile escludere “un danno sub specie di maggiori costi vivi”, dal momento che la fideiussione è tipicamente prestata in favore della banca senza alcun corrispettivo.

29 In questi termini ABF di Milano, del 4 luglio 2019, n. 16558, *Onlegale*, la ribadisce che lo scopo principale della l. n. 287/1990 è quello “della più ampia eliminazione possibile degli effetti che l'intesa ha prodotto nel mercato”.

30 MASSARELLI, R.: “La nullità delle fideiussioni omnibus conformi ai modelli ABI per contrarietà ai valori costituzionali, in *Leggi di Italia*, 2021, pp. 175 ss.; rinviene nella nullità totale l'unico strumento di tutela e l'antidoto più consono a contrastare sia gli accordi di cartello, conclusi a monte, sia i negozi attuativi di quegli accordi, stipulati a valle. Sul punto v. anche DENOZZA, F.: “I principi di effettività, proporzionalità ed efficacia dissuasiva nella disciplina dei contratti a valle di intese ed abusi”, *Riv. dir. ind.*, 2019, pp. 369 ss.

31 Cfr. Cass. civ., 12 dicembre 2017, n. 29810, *Onlegale*, con nota di D'ORSI, S.: “Nullità dell'intesa e contratto “a valle” nel diritto antitrust”, *Giur. comm.*, 2019, pp. 575 ss.; V. anche BELLI, C.: “Contratto a “valle” in violazione di intese vietate dalla Legge Antitrust”, *GiustiziaCivile.com*, 25 maggio 2018.

un lato, i sostenitori di un'invalidità derivata da un collegamento negoziale³², che rende necessaria una considerazione unitaria dei due segmenti negoziali, con la conseguente applicazione del principio *simul stabunt simul cadent*.

Dall'altro i fautori di una forma di invalidità diretta, per vizi propri del negozio fideiussorio che può sostanziarsi: nella nullità per causa illecita poiché la fideiussione realizzerebbe una funzione illecita, in contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 2 della legge *antitrust* o perché contraria al principio di ordine pubblico economico che tutela la concorrenza³³.

Altri autori intravedono nella nullità per illiceità dell'oggetto l'invalidità che intacca le garanzie "a valle", in quanto l'oggetto si rivelerebbe funzionale al perseguimento del risultato vietato cui l'intesa è preordinata, con consequenziale nullità del negozio fideiussorio, ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, cod. civ. e 1346 cod. civ.³⁴.

Un' ultima impostazione sostiene la nullità virtuale, derivante dalla violazione diretta di norme imperative anticoncorrenziali. In questa prospettiva la nullità dell'intero rapporto contrattuale deriva dalla combinazione delle singole previsioni derogatorie degli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., idonea a implementare un effetto distorsivo della concorrenza³⁵.

La tesi dell'integrale caducazione del contratto, riprodotto dello schema anticoncorrenziale, non è esente da osservazioni critiche da parte della dottrina e della giurisprudenza, che si sostanziano: in un pregante rischio per la tenuta del complessivo sistema bancario, in quanto quasi la totalità delle fideiussioni omnibus sottoscritte si rivelerebbe invalida³⁶; inoltre, la legittimazione generalizzata a proporre la domanda di nullità, in forza di quanto disposto dall'art. 1421 cod. civ., paradossalmente, potrebbe comportare una distorsione del mercato, poiché le banche astrattamente potrebbero utilizzare l'azione di nullità, unicamente per

32 SALANITRO, N.: "Disciplina *antitrust* e contratti bancari", *Banca borsa tit. cred.*, 1996, pp. 765 ss.; TUCCI, G.: "Norme bancarie uniformi e condizioni generali di contratto", *Contratti*, 1996, pp. 152 ss.; BERTELOTTI, A.: "Illegittimità delle norme bancarie uniformi per contrasto con le regole *antitrust* ed effetti sui contratti a valle: un'ipotesi di soluzione ad un problema dibattuto", *Giur. it.*, 1997, pp. 345 ss.; In senso critico e GENTILI, A.: "La nullità dei contratti a valle come pratica concordata anticoncorrenziale", op.cit., pp. 675 ss., secondo cui intesa e contratto a valle sono certamente connessi, ma non collegati perché il collegamento sussiste solo quando, sul piano oggettivo, uno non si giustifichi senza l'altro e, sul piano soggettivo, vi sia la medesimezza di scopo dei soggetti (ciò non si verifica nel caso di specie perché il cliente è estraneo all'intesa).

33 BELLI, C.: "Contratto a «valle» in violazione di intese vietate dalla legge *antitrust*", *Giustiziacivile.com.*, 25 maggio 2018.

34 MORESCO, M.: "Fideiussioni omnibus su moduli standard ABI:" op. cit., pp. 90 ss.

35 OPPO, G.: "Costituzione e diritto privato nella tutela della concorrenza", op. cit. pp. 543 ss.;

36 SCHIAVOTTIELLO, V.: "Squilibrio contrattuale e rimedi giudiziali: il caso delle fideiussioni omnibus stipulate a valle di un'intesa vietata", *Banca borsa tit. cred.*, 2020, pp. 110 ss.

ledere i propri *competitor*, coautori di illeciti *antitrust*³⁷, con un ricorso abusivo alla tutela giudiziale.

In ultima battuta, l'onerosità, per il debitore principale e per il suo fideiussore, della restituzione di tutte le prestazioni ricevute in esecuzione del contratto, nel caso di declaratoria di nullità di quest'ultimo. In questo modo si realizzerebbe una di tutela non in linea a con le reali necessità della parte asseritamente danneggiata, in violazione del principio di proporzionalità del rimedio³⁸.

3. La nullità parziale.

Percorrono una terza via, mediana rispetto agli orientamenti prospettati, coloro che individuano nella nullità parziale il rimedio più idoneo a bilanciare le contrapposte esigenze in gioco³⁹. Dalla delimitazione dell'ambito di illiceità dell'intesa operata, dall'Autorità amministrativa, alle specifiche clausole previste dagli artt., 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003⁴⁰, discende la caducazione unicamente della loro riproduzione nei contratti "a monte", con conseguente sopravvivenza del rapporto di fideiussione in applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.

Questa linea di pensiero, rispettosa del principio generale di conservazione del negozio giuridico,⁴¹ consente di espungere dal mercato le clausole anticoncorrenziali senza ricadute eccessive sulla tenuta del sistema bancario.

37 CAMILLERI, E.: "Validità della fideiussione omnibus conforme a schema-tipo dell'ABI e invocabilità della sola tutela riparatoria in chiave correttiva", *NGCC*, 2020, pp. 403 ss., osserva che l'effetto demolitorio totale, potrebbe rappresentare "un rimedio peggiore del male", formula che l'A. a sua volta ha mutuato da Oppo.

38 Cfr. LIBERTINI, M.: *Diritto della concorrenza dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 500 ss.; in termini di responsabilità contrattuale, CAMILLERI, E.: "Le conseguenze civilistiche dell'illecito *antitrust*", cit. pp. 290 ss.

39 In dottrina sostengono la teoria della nullità parziale dei contratti "a valle" FEDERICO, R.: "Operazione economica e nullità dei contratti derivati da intesa anticoncorrenziale", *Corriere giur.*, 2018, pp. 1072 ss.; BORRILLO, B.: "La nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa *antitrust*", in *Riv. dir. banc.*, 2018, III, pp. 12 ss.; GENTILI, A.: "La nullità dei «contratti a valle» come pratica concordata anticoncorrenziale (il caso delle fideiussioni Abi)", op.cit., pp. 704 ss.; MORESCO, M.: "Fideiussioni omnibus su moduli standard Abi:" cit., pp. 99 ss.; MAUGERI, M.R.: "Breve nota su contratti a valle" cit. pp. 417ss.; GRECO, F. - ZURLO, A.: "Analisi della garanzia fideiussoria, tra validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico", *Resp. civ. prev.*, 2020, pp. 1429 ss.; MONTANARI, A.: "La nullità dei contratti attuativi dell'intesa illecita: la decisione del collegio di coordinamento dell'Abf sulle fideiussioni omnibus", *Nuova giur. civ.*, 2021, pp. 114 ss.; FAUCEGLIA, D.: "L'orientamento del Tribunale delle imprese di Napoli in tema di fideiussioni omnibus conformi allo schema Abi. Nullità (parziale) o integrazione dei contratti?", *Contratti*, 2021, pp. 588 ss.

40 Cfr. Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24044, *Banca borsa tit. cred*, 2020, pp. 82 ss., la quale ricorda che la Banca d'Italia ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune clausole trasfuse negli schemi cartolarizzati dagli istituti di credito in attuazione degli accordi anticoncorrenziali, attribuendo all'Autorità giudiziaria il compito di verificare in concreto la nullità del contratto a valle alla luce degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto di interessi non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle rivenienti dalle intese illecite. Per una disamina completa della pronuncia si rimanda a DI MICCO, D.: "Le clausole ABI tra nullità assoluta e nullità parziale: un recente revirement", *Giur. It.*, 2020, II, pp. 358 ss.; Nello stesso senso Cass. civ., 13 febbraio 2020, n. 3556, *Onlegale*; Cass. civ., 19 febbraio 2020, n. 4175, *ivi*.

41 In questa prospettiva, la nullità parziale si configura come regola, attribuendo alla nullità totale carattere eccezionale, la cui verifica è subordinata alla prova che le parti non avrebbero avuto interesse a concludere il contratto, se privo delle clausole anticoncorrenziali espunte. Per un approfondimento in

Secondo tale impostazione la riproduzione e diffusione seriale dello schema negoziale ABI, comporta, sostanzialmente, il livellamento delle proposte contrattuali reperibili nel mercato, caratterizzate da uno squilibrio del regolamento di interessi a favore degli istituti di credito. Tale disequilibrio è agevolmente superabile con la selettiva eliminazione delle condizioni illecite dal contratto, idonea a bilanciare i contrapposti interessi negoziali, esito che le parti avrebbero, presumibilmente raggiunto in un mercato concorrenziale, in cui la volontà negoziale dei contraenti non è frustrata da dinamiche anti-competitive.

Ne consegue, che l'autorità giudiziaria adita dovrà optare per il mantenimento del contratto, tutte le volte in cui la rimozione delle clausole faccia venir meno l'interesse prefissato dai contraenti.

Sul punto, alcuni commentatori hanno rilevato che in ragione della strumentalità delle condizioni ex art. 2, 6 e 8 dello schema ABI all'ottenimento da parte della banca di un rafforzamento della propria garanzia, a fronte di eventuali invalidità del rapporto principale, della loro espunzione non possono dolersi i garanti, la cui posizione, a seguito di tale operazione, risulterebbe meglio tutelata. Analogamente, la cancellazione di tali clausole non fa venire meno neanche l'interesse dell'istituto bancario al mantenimento della fideiussione, poichè l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa di garanzie⁴².

L'ipotesi della caducazione parziale del contratto "a valle" è tenuta a confrontarsi con rilievi critici che ritengono non agevole una valutazione di nullità delle singole clausole, ammesse dalla legge e utilizzate nella prassi bancaria (quando frutto di una specifica contrattazione) che prescindano dall'esistenza di un cartello "a monte"⁴³.

III. LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE: IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI.

In questo panorama giurisprudenziale quanto mai «variegato ed articolato»⁴⁴, le Sezioni Unite, affermata l'insufficienza della sola tutela risarcitoria a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa *antitrust*, ritengono che la forma di tutela più adatta allo scopo, ma, al contempo, in grado di assicurare il rispetto degli interessi degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia

ordine al principio di conservazione degli atti negoziali si rimanda a BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1955, pp. 486 ss.

42 FAUCEGLIA, D.: "L'orientamento del Tribunale delle imprese di Napoli in tema di fideiussioni omnibus conformi allo schema Abi." cit. pp. 588 ss.

43 Così LIMBERTINI, M.: "Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. "contratti a valle". cit., pp. 387 ss.

44 Termini usati dalla stessa Cass. civ. SS.UU. del 30 dicembre 2021, n. 41994, cit.

fideiussoria, al netto delle clausole illecite e di salvaguardare il principio generale di conservazione del negozio, sia la nullità parziale⁴⁵.

Valorizzando l'art. 2, della a l. n. 287 del 1990, che da un lato, pone il divieto, delimitando l'area dell'illecito *antitrust*, e, dall'altro lato, prevede la nullità quale conseguenza della sua violazione, la Corte ritiene che sussista un rapporto di causa-effetto fra l'intesa anticoncorrenziale e le fideiussioni omnibus, da cui discende il riverberarsi della nullità della prima sui secondi⁴⁶.

L'inidoneità dell'intesa vietata a produrre effetti giuridici nell'ordinamento si ripercuote sui contratti attuativi del fine perseguito, anch'essi in contrasto con il divieto e, quindi, nulli.

Ciò che lega l'intesa "a monte" ai contratti "a valle" non è un collegamento negoziale⁴⁷ ma un nesso funzionale, la stipulazione delle fideiussioni conformi allo schema ABI, crea il meccanismo distorsivo della concorrenza. Ne consegue che la nullità dell'atto "a monte" è veicolata nell'atto "a valle" per effetto della riproduzione in esso del contenuto illecito.

La pronuncia del Supremo Collegio inserendosi in un più ampio processo di "decodificazione" giurisprudenziale dell'art. 1419, 1°, cod. civ.⁴⁸ inaugura una nullità "derivata" con una portata più ampia della nullità codicistica prevista dagli artt. 1418 ss. cod. civ. e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento⁴⁹, in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un "nesso funzionale", con l'intesa restrittiva della concorrenza, questo speciale regime trova giustificazione

45 VIGLIANESI FERRARO, A.: "Diritto *antitrust* e rimedi utilizzabili in Italia dai soggetti danneggiati dai c.d. "contratti a valle". Un problema ancora aperto", *Dir. econ.*, pp. 307 ss., Secondo l'A. la Cassazione interpreta il congegno invalidante alla stregua di uno strumento deterrente in grado di assicurare l'effetto utile della normativa *antitrust*.

46 GRECO, F. - ZURLO, A.: "Analisi della garanzia fideiussoria, tra validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico", cit. pp. 1429 ss.; che pur condividendo la soluzione adottata dalla Corte la ritengono velatamente tautologica, specificamente ad avviso degli A.A. "Le Sezioni Unite non si addentrano sufficientemente nelle ragioni della loro scelta, rifugiandosi in una sorta di *iter* motivazionale segnato da una velata tautologia, oltre che un sapiente scivolamento tra il piano nazionale e quello sovranazionale. Invero, la parte motiva, a fondamento della nullità derivata parziale, risente di un'impostazione quasi abduittiva"

47 Sostengono la tesi del collegamento negoziale fra intesa e contatti attuativi della stessa SCHINNA, M.: "La nullità delle intese anticoncorrenziali", *R. trim. d. proc. civ.*, 2004, pp. 436 ss.; Critica questa ricostruzione MELI, M.: "Autonomia privata, sistema delle invalidità e disciplina delle intese anticoncorrenziali", op.cit. pp. 161 ss., secondo la quale si è dinanzi a un accordo obbligatorio irrilevante per i terzi.

48 Così BACHELET, V.: "la "decodificazione" giurisprudenziale dell'art. 1419, primo comma, c.c. e le sue fattispecie", *Eur. Dir. priv.*, III, 2021, pp. 553 ss.; Per un approfondimento si rimanda, per tutti a PAGLIANTINI, S.: "Un giro d'orizzonte sulle nullità del terzo millennio", *Pers. e merc.*, 2021, I, pp.35 ss.; Lo SURDO, C.: "Il diritto della concorrenza tra vecchie e nuove nullità", *Banca borsa tit. cred.*, 2004, pp. 175 ss.

49 MONTANARI, A.: "Nullità dei contratti attuativi dell'intesa illecita e «prova privilegiata»: qualche appunto alle sezioni unite 41994/21." *Foro it.*, 2022, I, pp. 500 ss.; definisce semplicistico e sbrigliato il ragionamento della Corte che "sembra riflettere l'inclinazione a trovare nel *tertium genus*, in questo caso lo «speciale», la facile scappatoia argomentativa per giustificare una soluzione che nella sostanza si ritiene la «più giusta»".

nella necessità di tutelare un interesse pubblico, nello specifico l'ordine pubblico economico che la normativa *antitrust* presidia⁵⁰.

In definitiva, la soluzione adottata è quella di ibridare la nullità codicistica piegandola alle esigenze pragmatiche delle correzioni antimonopolistiche⁵¹, preordinando gli effetti del rimedio ai suoi criteri di funzionamento.

IV. L'OCCASIONE PERDUTA: LA NULLITÀ DI PROTEZIONE

Nel motivare la parzialità del prescelto rimedio cauducatorio, la Corte richiama l'art. 1419 cod. civ. definendo, però, "evenienza di ben difficile riscontro" quella di una volontà delle parti contraria alla conservazione del contratto depurato dalle clausole dichiarate nulle, poiché per il garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole anti-competitive comporta un aggravio della sua posizione, senza il riconoscimento di alcun corrispondente diritto; al contempo, l'intermediario finanziario ha interesse al mantenimento delle garanzie, rispetto all'unica alternativa plausibile rappresentata dall'assenza completa della fideiussione⁵².

Ebbene, la nullità in parola non è speciale solo per contenuto, ma anche e soprattutto, nel modo di operare di una parzialità necessaria orientata alle conseguenze⁵³.

In questo contesto, il riferimento delle SS.UU. all'art.1419 cod. civ., dopo aver rilegato la prova della volontà contraria delle parti alla conservazione del contratto, nella sfera dell'inverosimile, non convince.

50 FEDERICO, A.: "Illiceità contrattuale e ordine pubblico economico", Utet, Torino, 2004, pp.78 ss.;

51 COSÌ PALMIERI, A.- PARDOLESI, R.: "Le sezioni unite e la sorte dei contratti attuativi di intesa restrittiva della concorrenza: schegge di diritto disorientato", cit., pp. 514 ss.;

52 Questa valutazione della Suprema Corte, prospettata come assoluta, considera unicamente la volontà delle parti successiva alla stipulazione del contratto, poiché prendendo in considerazione la situazione precedente all'erogazione del finanziamento, quando la banca deve decidere se accordarlo o meno, la presenza di una garanzia fideiussoria potrebbe indurre a concludere una operazione altrimenti rischiosa, come sostenuto da numerose sentenze di merito, dettagliatamente e censite PISAPIA, A.: "La garanzia fideiussoria, l'illecito c.d. «antitrust» e la nullità del contratto", *Contratti*, 2021, pp. 681 ss.; ROMANO, C.: "Quale destino per le fideiussioni «omnibus» a valle di intese anticoncorrenziali?", *Foro it.*, 2022, I, pp. 540ss.; l'A, esclude che "che possa — ora per allora — ipotizzarsi quale sarebbe potuto essere il contenuto della fideiussione se le banche non avessero imposto l'inserimento delle tre clausole e, pertanto, a maggior ragione, sostenersi che il restante assetto contrattuale sarebbe rimasto immutato, l'indagine sulla essenzialità della parte del contratto colpita da nullità va riportata sul binario dell'oggettività, considerando che le clausole nulle in tanto sono state giudicate lesive della concorrenza in quanto incidono su aspetti essenziali del rapporto contrattuale."

53 PAGLIANTINI, S. "Fideiussioni «omnibus» attuative di un'intesa anticoncorrenziale: le sezioni unite, la nullità parziale ed il «filo» di Musil", *Foro it.*, 2022, I, pp. 521ss. Il quale ritiene che "con una prova della volontà contraria ad un contratto equivalente trasformata dalle sezioni unite in un periodo ipotetico dell'irrealità, a noi il richiamo dell'art. 1419, 1° comma, suona tra il distopico ed il 'distocico', con l'inclinazione a ritenere che le sezioni unite avrebbero più profittevolmente argomentato ragionando di una specialità che qui sta anche (o piuttosto) nel modo di operare di una parzialità necessaria orientata alle conseguenze."

Il Collegio lasciandosi guidare dalla fisionomia della nullità descritta come speciale e di regola parziale, quindi con struttura simile alla nullità prevista della disciplina delle clausole vessatorie⁵⁴ ex art. 36, comma 1, cod. cons.⁵⁵ che prescinde del tutto da ogni considerazione sulla rilevanza della clausola espunta nell'economia del contratto, avrebbe potuto optare per una nullità di carattere generale fondata sull'art. 36, comma 1, cod. cons. quale espressione di principi di carattere generale⁵⁶.

Questa interpretazione giungendo ai medesimi risultati applicativi, avrebbe assicurato alla nullità parziale delle fideiussioni "a valle" un più saldo appiglio normativo.

In questa prospettiva, l'argomentare della Corte -coscientemente o meno - sembra fare spazio ad una forma di nullità parziale necessaria, nel diritto della concorrenza.

La struttura della nullità di protezione si rivela funzionale ad appianare lo "squilibrio contrattuale"⁵⁷ ottenuto dall'impresa bancaria per mezzo dell'intesa anticoncorrenziale⁵⁸.

Poiché, quest'ultima falsando la competizione mercantile acuisce una caratteristica propria della contrattazione d'impresa, ovvero il potere dell'impresa di predeterminare unilateralmente gli elementi del contratto⁵⁹. L'eliminazione della concorrenza permette all'impresa di imporre ai clienti-consumatori delle condizioni contrattuali, che seppur valide risultano squilibrate, privandoli della possibilità di scegliere condizioni alternative sul mercato.

54 In materia di clausole vessatorie v. su tutti RIZZO, V.: "Commento sub art. 33, comma 1, cod.cons.," in *I contratti del consumatore-Commentario al codice del consumo (d.lgs 6 settembre 2005, n. 206)*, (a cura di CESARO, E.), Cedam, Padova, 2007, pp. 41 ss.

55 NAVARRETTA, E.: "Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo", *Riv. dir. civ.*, 2005, pp. 523 ss.; SCOGNAMIGLIO, C.: "Danno da violazione della disciplina antitrust e rimedi", *Riv. dir. comm.*, 2006, pp. 744 ss.; BATELLI, E.: "Illeciti antitrust e rimedi civili del consumatore", in *Contratti*, 2006, pp.152 ss.; LONGOBUCCO, F.: *Violazione di norme anti-trust*, cit., pp. 111 ss.; SPOTO, G.: *Le invalidità contrattuali*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 210 ss.;

56 Così PAGLIANTINI, S. "Fideiussioni «omnibus» attuative di un'intesa anticoncorrenziale: le sezioni unite, la nullità parziale ed il «filo» di Musil", cit., pp. 521ss.

57 GUIZZI, G.: "Squilibri nella contrattazione bancaria e finanziaria e rimedi", in *La trasparenza bancaria venticinque anni dopo*, (a cura di BARENGHI, A.), Editoriale scientifica, Napoli, 2018, pp. 305 ss.

58 Conferma che l'inserimento nelle fideiussioni omnibus delle clausole dichiarate nulle, comporta una situazione di squilibrio contrattuale Il provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia, che ha evidenziato che le altre clausole contenute nello schema esaminato, non arrecavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario, mentre le clausole dichiarate nulle non era ravvisabile un legame di funzionalità altrettanto stretto. Sul punto v. GUIZZI, G.: "I contratti a valle delle intese restrittive della concorrenza: qualche riflessione vint ans après, aspettando le sezioni unite", cit., pp. 1175 ss., che definisce la nullità prevista dall'art 36, comma 1 cod.cons. come "una tecnica di tutela conservativa di natura riequilibratrice".

59 RIZZO, V.: "La disciplina del codice civile sulle condizioni generali di contratto e la tutela dell'aderente consumatore: sua insufficienza", in *Il diritto dei consumi*, (a cura di PERLINGIERI, P.-CATERINI, E.) ESI, Napoli, 2004, pp. 201 ss.

Nello specifico le clausole 2, 6 e 8 del formulario ABI, frutto dell'intesa anticoncorrenziale, sono serialmente riprodottrici di un significativo squilibrio normativo in danno del fideiussore⁶⁰, potendo quindi essere qualificate come vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. cons.

Dette clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa⁶¹.

Quindi, nella maggioranza dei casi riscontrati nella prassi, in cui il fideiussore assume la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del cod. del cons., risulta agevole l'applicazione della nullità di protezione prevista dall'art. 36 cod. cons.

Sicuramente, l'applicazione dell'art. 36, 1° comma, cod. cons. si fa più ardua nell'ipotesi di cui il fideiussore sia un'impresa, al fine di superare queste difficoltà, giova ricordare nel settore ordinamentale bancario-finanziario, l'equilibrio fra normativa-prassi e istanze di tutela dell'utente è più instabile: con specifico riferimento all'ambito del credito, si deve tenere in considerazione la coesistenza, da un lato, della posizione di debolezza del cliente che non possiede le conoscenze tecniche specifiche per orientarsi correttamente nel mercato, dovendo necessariamente affidarsi alla sua controparte contrattuale forte, e dall'altro, della strutturale complessità dell'oggetto e degli strumenti di contrattazione bancaria⁶².

Si auspica, quindi, l'abbandono di teorie qualificatorie eccessivamente formalistiche a favore di una lettura funzionale idonea a scongiurare l'attribuzione surrettizia a un atto di caratteristiche che non gli sono proprie, con una rinnovata attenzione alle specifiche qualità delle singole categorie di utenti del mercato e di destinatari dei diversi regimi normativi⁶³.

Peculiari ragioni di tutela si rinvengono, in ordine ai contratti di garanzia, fondati sull'impegno personale del fideiussore al pagamento del debito altrui,

60 In tal senso Cfr. AGCM, Provvedimento 20 aprile 2005, n. 14251, ABI: condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, in www.agcm.it.

61 ROMANO, C.: "Quale destino per le fideiussioni «omnibus» a valle di intese anticoncorrenziali?", cit. pp. 540 ss.; ricorda che "tutte e tre le clausole giudicate in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza risultano espressive del distacco della garanzia dal rapporto principale, prevedendone la sopravvivenza in caso d'invalidità dell'obbligazione principale (art. 8) e la permanenza ogni qualvolta, per qualunque motivo, il debitore abbia pagato ma la banca sia tenuta alla restituzione di quanto ricevuto (art. 2). Completa il quadro la deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6), che spezza il collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale."

62 Così. ZORZI, N., "Le pratiche scorrette a danno dei consumatori negli orientamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato", in *Contr. impr.*, 2010, pp. 433 ss.;

63 LLAMAS POMBO, E.: "De la noción consumidor ala tutela del contratante débil", *Práctica derecho daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, 150, 2022, pp. 1 ss.

comportante obblighi onerosi, gravanti sul proprio patrimonio personale, e, al contempo, l'incompleta conoscibilità del rischio assicurato.

Difatti, quella del fideiussore omnibus è necessariamente una posizione *in re ipsa* soggettivamente debole⁶⁴, che ben si presta ad essere assoggettata al regime protettivo del codice del consumo, poiché il prestatore della garanzia è astrattamente incapace di valutare, in maniera compiuta, congrua e, soprattutto, professionale il grado di rischio fisiologicamente sotteso alle obbligazioni assunte dal garantito, nonché la reale affidabilità finanziaria di quest'ultimo⁶⁵.

Conclusivamente, l'estensione della disciplina consumeristica si rivela necessaria, se non urgente, in un mercato non concorrenziale distorto dall'intesa "a monte" che frustra sul nascere l'autonomia negoziale del fideiussore. In questo contesto, l'asimmetria di potere negoziale fra istituto di credito e fideiussore è massima, poiché quest'ultimo al fine di stipulare una garanzia è obbligato ad accettare le condizioni contrattuali definite dall'intesa e riprodotte nei contratti "a valle", caratterizzate da un significativo squilibrio fra diritti e obblighi a suo danno.

64 Cfr. ABF, Collegio di Napoli, 8 aprile 2015, n. 2698; ABF, Collegio di Roma, 26 luglio 2013, n. 4109. Tutte in *DeJure*.

65 CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (Profili internazionali)*, (a cura di LLAMAS, P.E.- MEZZASOMA, L. – RANA, U. – RIZZO, F.), Esi, Napoli, 2020, pp.35 ss.; DI RAIMO, R.: "Antecedenti e criteri ordinanti delle tutele nelle negoziazioni bancaria e finanziaria", in *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (Profili internazionali)*, (a cura di LLAMAS, P.E.- MEZZASOMA, L. – RANA, U. – RIZZO, F.), Esi, Napoli, 2020, pp. 69 ss.

BIBLIOGRAFIA

BACHELET, V.: "la "decodificazione" giurisprudenziale dell'art. 1419, primo comma, c.c. e le sue fattispecie", *Eur. Dir. priv.*, III, 2021, pp. 553 ss.;

BATTELLI, E.: "Illeciti *antitrust* e rimedi civili del consumatore", in *Contratti*, 2006, pp.152 ss.;

BELLI, C.: "Contratto a «valle» in violazione di intese vietate dalla legge *antitrust*", *Giustiziacivile.com.*, 25 maggio 2018.;

BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1955, pp. 486 ss.;

BENATTI, F.: "Le clausole di esonero da responsabilità nella prassi bancaria", in *Le operazioni bancarie*, (a cura di G.B. PORTALE), Guffrè, Milano 1978 pp.151 ss.;

BERNINI, G.: *Un secolo di filosofia antritrust*, Clueb, Bologna, 1991, pp. 319 ss.;

BERTI DE MARINIS, G.: *Disciplina del mercato e tutela dell'utente nei servizi pubblici economici*, ESI, Napoli, 2015, pp. 33 ss.;

BERTOLOTTI, A.: "Illegittimità delle norme bancarie uniformi per contrasto con le regole *antitrust* ed effetti sui contratti a valle: un'ipotesi di soluzione ad un problema dibattuto", *Giur. it.*, 1997, pp. 345 ss.;

BORRILLO, B.: "La nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa *antitrust*", in *Riv. dir. banc.*, 2018, III, pp. 12 ss.;

CAMILLERI, E.: *Contratti a valle, rimedi civilistici e disciplina della concorrenza*, Jovene, Napoli, 2008.;

CAMILLERI, E.: "Le conseguenze civilistiche dell'illecito *antitrust*", in *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, (a cura di L.F. PACE), Cedam, Napoli, 2013, pp.295 ss.;

CAMILLERI, E.: "Validità della fideiussione omnibus conforme a schema-tipo dell'ABI e invocabilità della sola tutela riparatoria in chiave correttiva", *NGCC* , 2020, pp. 403 ss.;

CANDIAN, A.: "Tutela del consumatore nei rapporti bancari", in *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (Profili internazionali)*, (a cura di LLAMAS, P.E.- MEZZASOMA, L. – RANA, U. – RIZZO, F.), Esi, Napoli, 2020, pp.35 ss.;

CASTRONOVO, C.: "Sezioni più unite che che *antitrust*", *Corr. giur.*, 2005, pp. 337 ss.;

CAUFFMAN, C.: "The impact of voidness for infringements of Article 101 TFEU on related contracts", *European Competition Journal*, 2012, pp. 95 ss.;

DENOZZA, F.: "Incongruenze, paradossi e molti vizi della tesi del "solo risarcimento" per le vittime di intese ed abusi", *NGCC*, 2020, pp. 413 ss.;

DENOZZA, F.: "I principi di effettività, proporzionalità ed efficacia dissuasiva nella disciplina dei contratti a valle di intese ed abusi", *Riv. dir. ind.*, 2019, pp. 369 ss.;

DI MICCO, D.: "Le clausole ABI tra nullità assoluta e nullità parziale: un recente revirement", *Giur. It.*, 2020, II, pp.358 ss.;

DI NELLA, L.: *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, ESI, Napoli 2003, pp. 304 ss.;

DI RAIMO, R.: "Antecedenti e criteri ordinanti delle tutele nelle negoziazioni bancaria e finanziaria", in *La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (Profili internazionali)*, (a cura di LLAMAS, P.E.- MEZZASOMA, L. – RANA, U. – RIZZO, F.), Esi, Napoli, 2020, pp. 69 ss.;

DOLMETTA, A.A.: "Fideiussioni bancarie e normativa *antitrust*: l'«urgenza» della tutela reale; la «qualità» della tutela reale", *Riv.dir.banc.*, 2022, I, pp. 1 ss.;

D'ORSI, S.: "Nullità dell'intesa e contratto "a valle" nel diritto *antitrust*", *Giur. comm.*, 2019, pp. 575 ss.;

FACHECHI, A.: "Regole di condotta e regole di validità: verso il superamento del principio di non interferenza", *Corti salernitane*, 2012, pp. 339 ss.;

FAUCEGLIA, D.: "L'orientamento del Tribunale delle imprese di Napoli in tema di fideiussioni omnibus conformi allo schema Abi. Nullità (parziale) o integrazione dei contratti?", *Contratti*, 2021, pp.588 ss.;

FEDERICO, R.: "Operazione economica e nullità dei contratti derivati da intesa anticoncorrenziale", *Corriere giur.*, 2018, pp. 1072 ss.;

FEDERICO, A.: "*Illiceità contrattuale e ordine pubblico economico*", Utet, Torino, 2004, pp.78 ss.;

GENTILI, A.: "La nullità dei contratti a valle come pratica concordata anticoncorrenziale (il caso delle fideiussioni ABI)", *Giust. civ.*, 2019, pp. 675 ss.;

GRECO, F. - ZURLO, A.: "Analisi della garanzia fideiussoria, tra validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico", *Resp. civ. prev.*, 2020, pp. 1429 ss.;

GUIZZI, G.: "Struttura concorrenziale del mercato e tutela dei consumatori. Una relazione ancora da esplorare, nota a Cass., ordinanza n. 15538/2003, *Foro it.*, 2004, 2, pp.484 ss.;

GUIZZI, G.: "Contratto e intesa nella disciplina a tutela della concorrenza", in *Contratti nella concorrenza*, (a cura di A. CATRICALÀ, E. GRABRIELLI), Utet, Torino, 2011, pp. 29 ss.;

GUIZZI, G.: "Squilibri nella contrattazione bancaria e finanziaria e rimedi", in *La trasparenza bancaria venticinque anni dopo*, (a cura di BARENGHI, A.), Editoriale scientifica, Napoli, 2018, pp. 305 ss.;

GUIZZI, G.: "I contratti a valle delle intese restrittive della concorrenza: qualche riflessione vint ans après, aspettando le sezioni unite", *Corriere giur.*, 2021, pp. 1175 ss.;

IANNUCELLI, P.: "Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia ovvero può il diritto *antitrust* servirsi del codice civile?", *Riv.soc.*, 2006, pp. 780 ss.;

LLAMAS POMBO, E.: "De la noción consumidor ala tutela del contratante débil", *Práctica derecho daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, 150, 2022, pp. 1 ss.;

LA SALA, G.: "Aspettando le Sezioni Unite: le osservazioni del Procuratore generale sulla sorte delle fideiussioni omnibus in contrasto con la normativa antimonopolistica", *giustiziacivile.com*, 16 dicembre 2021.;

LIMBERTINI, M.: "Autonomia privata e concorrenza nel diritto Italiano", *Riv. dir. comm.*, 2002, pp. 433 ss.;

LIMBERTINI, M.: "Le azioni civili contro gli illeciti *antitrust*" *Contratti*, 2005, pp. 1093 ss.;

LIMBERTINI, M.: "Ancora sui rimedi civilistici conseguenti agli illeciti *antitrust*", *Danno e Resp.*, 2005, pp. 237 ss.;

LIBERTINI, M.: *Diritto della concorrenza dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2014, pp.500 ss.;

LIMBERTINI, M.: "Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. "contratti a valle". Un commento sullo stato della giurisprudenza italiana", *Nuova Giur. Civ.comm.*, 2020, pp. 387 ss.;

LO SURDO, C.: "Il diritto della concorrenza tra vecchie e nuove nullità", *Banca borsa tit. cred.*, 2004, pp. 175 ss.;

LONGOBUCCO, F.: "Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nella contrattazione a valle", Esi, Napoli, 2008.;

MASSARELLI, R.: "La nullità delle fideiussioni omnibus conformi ai modelli ABI per contrarietà ai valori costituzionali", in *Leggi di Italia*, 2021, pp. 175 ss.;

MAUGERI, M.R.: *Violazione della disciplina antitrust e rimedi civilistici*, Edipress, Catania, 2006.;

MAUGERI, M.R.: "Breve nota sui contratti a valle e rimedi", *Nuova Giur. Civ.comm.*, 2020, pp. 415 ss.;

MELI, M.: *Autonomia Privata, sistema delle invalidità e disciplina delle intese anticoncorrenziali*, Giuffrè, Milano, 2001.;

MELI, V.: "Introduzione al d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della dir. 2014/104/ue sul risarcimento dei danni per violazione della normativa antitrust", *Nuove leggi civ.*, 2018, pp. 119 ss.;

MONTANARI, A.: "La nullità dei contratti attuativi dell'intesa illecita: la decisione del collegio di coordinamento dell'Abf sulle fideiussioni omnibus", *Nuova giur. civ.*, 2021, pp. 114 ss.;

MONTANARI, A.: "Nullità dei contratti attuativi dell'intesa illecita e «prova privilegiata»: qualche appunto alle sezioni unite 41994/21." *Foro it.*, 2022, I, pp. 500 ss.;

MORESCO, M.: "Fideiussioni omnibus su moduli standard ABI: condizioni generali di contratto anticoncorrenziali e nullità parziale", *Banca borsa tit. cred.*, 2020, pp. 85 ss.;

NAVARRETTA, E.: "Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo", *Riv. dir. civ.*, 2005, pp. 523 ss.;

NIRO, R.: *Profili costituzionali della disciplina antitrust*, Cedam, Padova, 1994, pp. 26 ss.;

ONORATO, M.: *Nullità dei contratti nell'intesa competitiva*, Giuffrè, Milano, 2012.;

OPPO, G.: "Costituzione e diritto privato nella tutela della concorrenza", *Riv. dir. civ.*, 1992, pp. 543 ss.;

OTTOMBRINO, I.: "La sorte delle fideiussioni bancarie redatte su schema ABI", *Corriere giur.*, 2020, pp. 408 ss.;

PAGLIANTINI, S.: "Un giro d'orizzonte sulle nullità del terzo millennio", *Pers. e merc.*, 2021, I, pp. 35 ss.;

PAGLIANTINI, S.: "Fideiussioni «omnibus» attuative di un'intesa anticoncorrenziale: le sezioni unite, la nullità parziale ed il «filo» di Musil", *Foro it.*, 2022, I, pp. 521ss.;

PALMIERI, A.- PARDOLESI, R.: "Le sezioni unite e la sorte dei contratti attuativi di intesa restrittiva della concorrenza: schegge di diritto disorientato", *Foro it.*, 2022, I, pp. 514 ss.;

PARDOLESI, R.: "Il danno *antitrust* in cerca di disciplina (e di identità)?", *Foro it.*, 2007, pp. 1104 ss.;

PERLINGIERI, G.: *L'inesistenza della distinzione fra regole di comportamento e regole di validità nel diritto italo-europeo*, Esi, Napoli, 2013, pp. 9 ss.;

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 4^a ed., ESI, Napoli, 2020, pp. 328 ss.;

PIETROLETTI, I.: "Alle Sezioni Unite la decisione sulla nullità delle fideiussioni bancarie conformi alle intese restrittive della concorrenza predisposte dall'ABI e sanzionate dalla Banca di Italia", *Dir. giust.*, 2021, f. 89.;

PINNARÒ, M.: "Diritto di iniziativa economica e libertà di concorrenza. Di talune ellissi e pleonasmi nella legge antitrust n. 297 del 10 ottobre 1990", *Giur. Comm.*, 1993, pp. 430 ss.;

RENNA, M.: "La fideiussione omnibus oltre l'intesa *antitrust*", *Riv.dir.civ.*, 2021, pp. 597 ss.;

RIZZO, V.: "Commento sub art. 33, comma 1, cod.cons.," in *I contratti del consumatore-Commentario al codice del consumo (d.lgs 6 settembre 2005, n. 206)*, (a cura di CESARO, E.), Cedam, Padova, 2007, pp. 41 ss.;

RIZZO, V.: "La disciplina del codice civile sulle condizioni generali di contratto e la tutela dell'aderente consumatore: sua insufficienza", In *Il diritto dei consumi*, (a cura di PERLINGIERI, P.-CATERINI, E.) ESI, Napoli, 2004, pp. 201 ss.;

ROMANO, C.: "Quale destino per le fideiussioni «omnibus» a valle di intese anticoncorrenziali?", *Foro it.*, 2022, I, pp. 540 ss.;

ROPPO, E.: "Fideiussione «omnibus»: valutazioni critiche e spunti propositivi", *Banca, borsa, tit. cred.*, 1987, pp. 137 ss.;

ROSSI, M.: "Difesa della fideiussione omnibus Abi", *Dir. banc.*, 2021, pp.141 ss.;

SALANITRO, N.: "Disciplina *antitrust* e contratti bancari", *Banca borsa tit. cred.*, 1996, pp. 765 ss.;

SCHIAVOTTIELLO, V.: "Squilibrio contrattuale e rimedi giudiziali: il caso delle fideiussioni omnibus stipulate a valle di un'intesa vietata", *Banca borsa tit. cred.*, 2020, pp. 110 ss.;

SCHINNÀ, M.: "La nullità delle intese anticoncorrenziali", *R. trim. d. proc. civ.*, 2004, pp. 436 ss.;

SCOGNAMIGLIO, C.: "Danno da violazione della disciplina *antitrust* e rimedi", *Riv. dir. comm.*, 2006, pp. 744 ss.;

SCOGNAMIGLIO, C.: "Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi, in *Europa e dir. priv.*, 2008, pp. 599 ss.;

SPOTO, G.: *Le invalidità contrattuali*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 210 ss.;

STELLA, G.: "Fideiussioni predisposte su modello uniforme ABI dichiarato parzialmente nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza: quali rimedi a favore del fideiussore?", *Contratti*, 2020, pp. 391 ss.;

TUCCI, G.: "Norme bancarie uniformi e condizioni generali di contratto", *Contratti*, 1996, pp. 152 ss.;

VIGLIANESI FERRARO, A.: "Diritto *antitrust* e rimedi utilizzabili in Italia dai soggetti danneggiati dai c.d. "contratti a valle". Un problema ancora aperto", *Dir. econ.*, pp. 307 ss.;

VILLA, G.: "L'attuazione della direttiva sul risarcimento del danno per violazione delle norme sulla concorrenza", *Corriere giur.*, 2017, pp. 441 ss.;

VOTANO, G.: "gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sulle fideiussioni a "valle": la pronuncia delle Sezioni Unite", *Contratti*, 2022, pp. 152 ss.;

ZORZI, N., "Le pratiche scorrette a danno dei consumatori negli orientamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato", in *Contr. impr.*, 2010, pp. 433 ss.